



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 2017

Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste

1.

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado

S. Laghi

V. Giotti

S. Laghi

C. Stuparich

Strada di Rozzol, 61 34139 Trieste tel. 040/941180 C.F. 90089520325
tsic80300d@istruzione.it tsic80300d@pec.istruzione.it www.ictizianaweiss.gov.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Versione 13 DICEMBRE 2017

TITOLO I PREMESSA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto e la pubblicazione dello stesso all'albo legale.

Lo stesso Regolamento, infine, potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. L'iniziativa delle proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri ovvero dalle componenti del Consiglio di Istituto.

Le singole proposte di modifica potranno essere discusse dalla Giunta Esecutiva e deliberate dal Consiglio di Istituto.

2. Il presente Regolamento è espressione dell'autonomia organizzativa di una istituzione scolastica dotata di personalità giuridica che disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio scolastico i quali - in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano - sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare.

3. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi vigenti.

TITOLO II ORGANI DELL' ISTITUTO

ART.1- ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alla direzione dell'IC "Tiziana Weiss" è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale le cui attribuzioni sono definite dalle Leggi vigenti.

In particolare, il Dirigente Scolastico

- è il legale rappresentante dell'istituzione;
- assicura la gestione unitaria dell'istituzione medesima;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Istituto;
- è titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane ed esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici.

ART. 2 - ORGANI COLLEGIALI

A. Disposizioni di carattere generale

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e contemporaneamente esposta all'albo dell'Istituto.

In caso di urgenza, tutti gli Organi Collegiali possono essere convocati in seduta straordinaria, con un preavviso minimo di due giorni, al fine di deliberare su argomenti non rinviabili alla successiva seduta ordinaria. Solo gli argomenti di motivata urgenza costituiscono l'ordine del giorno della seduta straordinaria.

Tutti i membri, eletti o partecipanti di diritto, hanno uguali diritti per quanto concerne la conoscenza dell'ordine del giorno, dei documenti preparatori alla discussione, dei testi approvati, dei verbali e di ogni altro atto dell'Organo di cui fanno parte.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

B. Validità delle sedute e delle delibere

Per le validità delle sedute di ogni Organo Collegiale elettivo è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica; dove non previsto diversamente, le delibere negli Organi Collegiali

sono adottate conteggiando a maggioranza i voti validamente espressi, non vengono quindi considerate le astensioni dei presenti al voto. Perciò hanno valore di maggioranza i voti favorevoli e quelli contrari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio di ogni seduta, di qualsiasi Organo Collegiale, può essere presentata verbalmente da uno dei consiglieri una mozione per chiedere che i lavori si svolgano con successione diversa da quella prevista dall'ordine del giorno, fermi restando i punti inerenti alla "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente" e "varie ed eventuali".

Per l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, la richiesta va presentata all'inizio della seduta. Per l'approvazione è necessario che tutti i componenti l'organo collegiale siano presenti e che si deliberi all'unanimità; in caso contrario il punto è rinviato alla seduta successiva. Ogni componente può presentare verbalmente, anche a discussione iniziata, una mozione d'ordine per richiamare all'osservanza del regolamento.

Nel caso di votazione su persone il voto deve avvenire a scrutinio segreto.

Alla voce "Varie ed eventuali" non possono essere adottate delibere.

Per la verbalizzazione delle sedute si fa riferimento alla normativa vigente, fermo restando il diritto di ciascun intervenuto alla verbalizzazione di quanto richiesto.

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa la connotazione di una comunità che interagisce con l'intera società territoriale, nell'Istituto operano gli OO.CC di cui agli articoli 5 e segg. del D.Lvo n° 297/1994.

La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del DS, dei docenti e di tutto il personale che opera nella scuola.

La partecipazione dei docenti si fonda sull'esercizio responsabile della libertà di insegnamento finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per consentire che il Collegio dei Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l'efficacia dei processi di apprendimento e insegnamento.

ART. 3 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

A. Composizione Del Consiglio D'istituto

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, di cui 18 eletti e un membro di diritto:

- 8 rappresentanti dei genitori
- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti ATA
- Dirigente Scolastico (membro di diritto)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori.

Al Consiglio di Istituto - eletto triennialmente - sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo n° 297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal D.I. n° 44/2001.

In particolare il Consiglio di Istituto

- delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo
- approva il Regolamento dell'Istituto
- adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali
- approva il PTOF
- definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del CdD
- determina i criteri per l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici
- assume deliberazioni concernenti l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze del CdD.

B. Regolamento del Consiglio di Istituto

L'elezione avviene secondo le indicazioni dettate dalla Direzione scolastica regionale. Hanno diritto all'elettorato sia attivo che passivo le persone appartenenti alle categorie previste dalle norme vigenti.

Prima seduta del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, che deve avvenire entro 20 giorni dall'elezione, è disposta dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta.

Nella sua prima seduta il Consiglio elegge, tra i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e Vicepresidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e la votazione avviene con due preferenze. Viene eletto Presidente il genitore che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno la maggioranza assoluta rapportata al numero dei componenti eletti in Consiglio e Vicepresidente chi ha il numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità risulta eletto il candidato col figlio più giovane.

Qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta nella prima votazione si procede ad ulteriore votazione a maggioranza relativa.

Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto

La partecipazione alle sedute è obbligatoria, tranne i casi di assenza giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro decade dalla carica e si deve procedere a surroga.

Le dimissioni dalla carica vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto; se accolte dal Consiglio si deve procedere a surroga.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono presenziare, senza diritto di parola, tutte le persone appartenenti all'elettorato attivo, previa richiesta scritta (al solo scopo di predisporre un locale adeguato alla riunione).

La Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, operatori scolastici ed extra scolastici, utili per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le Commissioni di lavoro

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i suoi membri delle Commissioni di lavoro, affidando loro il compito di approfondire alcuni problemi particolari. Le Commissioni vengono sciolte una volta presentata la relazione definitiva al Consiglio di Istituto.

Le Commissioni non hanno alcun potere deliberativo ma solo funzione consultiva e di proposta.

Il Consiglio di Istituto opera sulla base del regolamento - tipo predisposto dal MIUR, ma nelle more di un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente, valgono le indicazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 4 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da sei membri, quattro dei quali eletti dal CdI e due membri di diritto

- Dirigente Scolastico - Presidente - membro di diritto
- DSGA - Segretario - membro di diritto
- 2 genitori
- 1 docente
- 1 personale ATA

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.Lvo n° 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, la GE

- predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo
- prepara i lavori e l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto

ART. 5 - ORGANO DI GARANZIA.

L'Organo di Garanzia interviene e decide in merito alle sanzioni disciplinari inflitte agli Alunni che vi abbiano fatto ricorso. Su richiesta degli Alunni o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto.

L'Organo di Garanzia è composto dalla Giunta esecutiva senza il Direttore S.G.A.

ART. 6 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Il CdD è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio in tutte le scuole dell'Istituto e dal DS che lo presiede e lo convoca.

Al CdD competono tutte le attribuzioni previste dal D.Lvo n° 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare

- assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell'Istituto
- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia
- propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica
- formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle stesse, per la formulazione dell'orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal CdI
- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe

Particolare rilievo rivestono le integrazioni delle competenze del Collegio previste dal DPR n°275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche).

Nell'IC "Tiziana Weiss" il CdD è articolato in dipartimenti verticali di disciplina e in dipartimenti orizzontali - gruppi di disciplina/macroarea articolati sulle discipline caratterizzanti gli indirizzi presenti nell'Istituto ed è regolamentato da specifico regolamento.

ART. 7 - CONSIGLI DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE

a) I Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono composti dai docenti di ogni singola classe.

b) Fanno parte altresì dei Consigli di Classe fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante

c) I Consigli di Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994.

In particolare

- formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo
- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

d) Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.

Il Consiglio di Intersezione, con la sola componente docenti o anche con la componente genitori, si riunisce con tutte le sezioni assieme.

I Consigli di Interclasse, con la sola componente docenti o anche con la componente genitori, sono organizzati per classi I[^], II[^] e III[^]; IV[^] e V[^], oppure per la totalità delle classi.

I Consigli di Classe, per ogni ordine di scuola, prevedono la partecipazione di tutti i docenti che a vario titolo operano nella classe.

Le riunioni dei CdC, Interclasse e intersezione convocate ai sensi della L.104/1992 costituiscono obbligo per il personale della scuola. Possono essere organizzate, a cura del docente di sostegno, delle riunioni

preliminari - cd Reti - alla cui partecipazione è ammesso il personale socio-sanitario che segue il caso, il docente coordinatore di classe. Tali reti hanno lo scopo di coordinare le azioni educative e didattiche e sono propedeutiche alla redazione dei documenti PEI.

Il docente di sostegno avrà cura di concordare con i colleghi del Consiglio di classe il PEI e la sua verifica, verbalizzando la riunione e assumendosi la responsabilità conseguente del controllo e cura dei verbali e di tutti gli atti scritti, che condivide con il Consiglio di Classe.

Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e Classe

Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, per quanto riguarda la scuola primaria, e nei Consigli di Classe, per quanto riguarda la scuola secondaria, hanno luogo possibilmente tutte nello stesso giorno ed entro il secondo mese dall'inizio dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni degli Organi superiori competenti.

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi membri.

A tali Consigli possono essere invitati e quindi presenziare, senza diritto di voto, tutti i genitori appartenenti all'elettorato attivo.

ART. 8 - COMITATO DI VALUTAZIONE (istituito ai sensi dell'art.11 del T.U. D.Lgs n. 297/1994 come sostituito dall'1 c.129 del D.Lgs. n.107/2015)

a) Il Comitato di Valutazione è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede; tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto; due genitori scelti dal Consiglio d'Istituto; un esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i docenti, i dirigenti e gli ispettori tecnici.

b) Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c) Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docente ed è integrata dal tutor dell'insegnante neo docente.

d) Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.

ART. 9 - COMITATO DEI GENITORI

a) I rappresentanti dei genitori dei consigli di classe possono costituire, ai sensi del dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 - Testo Unico un comitato dei genitori di Istituto.

b) Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta, è necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente.

c) E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori.

d) Ai sensi del D.P.R. 275/99 Art. 3 comma 3 si stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.T.O.F. e dei progetti di sperimentazione.

ART. 10 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

L'assemblea generale dei genitori è regolamentata dal Testo Unico D.L. 297/94. Inoltre può essere convocata quando il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno.

Le assemblee di classe possono essere convocate dalla maggioranza dei Rappresentanti dei genitori, dal Consiglio di Classe e Interclasse, dalla maggioranza dei docenti della classe presentando richiesta scritta, cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno e la firma di chi indice la riunione.